



Documento firmato digitalmente

**PARERE E VALUTAZIONI SULLA DISCIPLINA END OF WASTE**

**INSTALLAZIONE AIA HUMUS S.R.L. - Impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio, per la produzione di biometano e compost, da realizzarsi nel comune di Cutrofiano (LE)**

**Procedimento amministrativo per l'acquisizione del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Con riferimento al procedimento amministrativo riportato in oggetto, e alla documentazione trasmessa dal proponente e resa disponibile da codesta A.C. tramite link<sup>1</sup>, si riportano di seguito le valutazioni della scrivente Agenzia per quanto concerne la disciplina di gestione degli *End of Waste*.

Il progetto in questione, riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio per la produzione di biometano e compost, da realizzarsi nel comune di Cutrofiano (LE).

- Preliminarmente, si rappresenta che nella *"Relazione Tecnica"* il proponente dichiara che, per quanto concerne i prodotti ottenuti, l'impianto ha l'obiettivo di ricavare n. 4 prodotti rientranti nella disciplina *End of Waste* a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dalla frazione verde vegetale dei rifiuti: **Ammendante Compostato Misto (ACM)** (D.Lgs. 75/2010) ottenuto dal trattamento aerobico della miscela formata da digestato e strutturante;
- **Ammendante Organico** (R. EU 2019/1009: **PFC 3(A)**) ottenuto dalla separazione solido liquido del digestato attraverso la miscelazione con altre matrici biologiche per almeno il 95%;
- **Anidride Carbonica** (E290) (recuperato dall'impianto di upgrading del biogas grezzo) gas climalterante recuperato da apposito impianto e riutilizzabile anche nell'ambito alimentare;
- **Biometano** (ricavato dalla purificazione del biogas estratto dalla digestione anaerobica), una fonte energetica completamente rinnovabile che andrà progressivamente a sostituire l'utilizzo di combustibili fossili non rinnovabili<sup>2</sup>.

In merito a quanto sopra riportato, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la produzione dell'**Ammendante Compostato Misto (ACM)**, considerata l'assenza di un Regolamento comunitario/Decreto Ministeriale che definisca i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto del compost, ai fini dell'espressione del parere di competenza di questa Agenzia ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si chiede al proponente di:

- a) presentare una relazione che illustri i criteri dettagliati adottati. A tal fine si suggerisce di prendere a riferimento la **Linea Guida SNPA n. 41/2022** e, in particolare, le tabelle 4.1 e 4.3 della suddetta Linea Guida, in virtù delle quali, essendo i rifiuti sottoposti a recupero di materia secondo attività, procedimenti e metodi definiti dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la documentazione da produrre deve descrivere le informazioni relative ai criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, lettere *"d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso"* ed *"e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità"*. I contenuti minimi da riportare sono meglio descritti nella tabella 4.1 della LG a cui si rimanda.

Tutto ciò fermo restando il processo di recupero che dovrà avvenire nel rispetto dei criteri definiti ai punti 15. e 16. del Suballegato 1 all'Allegato 1, di cui al D.M. 5 febbraio 1998, laddove applicabili, occorrerà:

<sup>1</sup>Link: [http://www.provincia.le.it/PAUR\\_humus](http://www.provincia.le.it/PAUR_humus) indicato nella nota prot. n. 16945 del 29/04/2024 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 29576)

<sup>2</sup>cfr. Elaborato *"AIA\_ED\_01 - Relazione tecnica"* rev. 0 di Giugno 2021 – pag. 6 di 216



- b) specificare i controlli da eseguire per la verifica della *qualità del prodotto finale* (compost), quali siano i parametri da verificare, le frequenze, i metodi di prova, i valori di riferimento, in linea con la norma specifica (D. Lgs. n. 75 del 29/04/2010); siano, inoltre, specificate le modalità di conservazione dei campioni di compost, tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prodotto e consentire l'eventuale ripetizione delle analisi.
- c) Descrivere le modalità di gestione del compost prodotto, chiarendo quali siano i tempi massimi di stoccaggio previsti, se lo stesso verrà direttamente caricato sui mezzi o insacchettato, dove sarà stoccato sia l'EoW conforme al D. Lgs. n. 75/2010 sia il materiale in attesa di conformità.
- d) Definire in maniera chiara e univoca come sarà identificato ogni singolo lotto di compost prodotto (in base ad un criterio volumetrico/quantitativo o temporale).
- e) Definire la procedura per lo smaltimento del compost come rifiuto qualora le analisi non rispettino i criteri normativi del D. Lgs. n. 75 del 29/04/2010 o vengano superati i tempi massimi di stoccaggio previsti. A tal proposito, si chiede di indicare il codice EER, l'ubicazione in planimetria e le caratteristiche del relativo deposito temporaneo.
- f) Prevedere in procedura la redazione di una **dichiarazione di conformità (DDC)** sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la conformità del lotto di produzione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con le informazioni minime previste dalla tab. 4.1 delle LG n. 41/2022.
- a) Specificare l'effettiva avvenuta registrazione al "*Registro dei fabbricanti di fertilizzanti*" istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la commercializzazione del compost prodotto dall'installazione.

Per quanto concerne la produzione di **Ammendante Organico PFC3 (A)**, si tiene conto del "*Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/06/2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003*", che all'art. 19 in materia di "*Cessazione della qualifica di rifiuto*", definisce i "*criteri in conformità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell'UE conforme. In tali casi l'operazione di recupero ai sensi del presente regolamento viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale è ritenuto conforme alle condizioni di cui all'articolo 6 di tale direttiva e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione UE di conformità*".

Alla luce di quanto sopra si evidenzia, che la produzione e la gestione dell'End of Waste Ammendante Organico PFC3 (A) dovrà avvenire in conformità a tutto quanto previsto dal Regolamento Comunitario sopra citato.

- b) All'uopo si chiede di redigere un'apposita relazione tecnica che illustri dettagliatamente l'attuazione di tutto quanto previsto dal Regolamento Comunitario n. 1009/2019.

Con riferimento alla produzione di **Anidride Carbonica (CO<sub>2</sub>)** a seguito del trattamento di purificazione dell'off-gas in uscita all'impianto di conversione del biogas generato dalla digestione anaerobica, in biometano, considerata l'assenza di un Regolamento comunitario/Decreto Ministeriale che definisca i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto biogas, ai fini dell'espressione del parere di competenza di questa Agenzia ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. si chiede al proponente di:

- c) presentare una relazione che illustri i criteri dettagliati adottati. A tal fine si suggerisce di prendere a riferimento la **Linea Guida SNPA n. 41/2022** e, in particolare, le tabelle 4.1 e 4.3 della suddetta Linea Guida, in virtù delle quali, dovrà essere effettuata una valutazione dettagliata secondo le indicazioni previste dalla tabella 4.1 delle LG sopra citate.

Inoltre si chiede al proponente di:

- d) specificare i controlli da eseguire per la verifica della *qualità del prodotto finale* (CO<sub>2</sub>), quali siano i parametri da verificare, le frequenze, i metodi di prova, i valori di riferimento, in linea con la norma specifica (Regolamento <UE> n. 231/2012 della Commissione del 09/03/2012); siano, inoltre, specificate le modalità di conservazione dei campioni di CO<sub>2</sub>, tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prodotto e consentire l'eventuale ripetizione delle analisi.



- e) Descrivere le modalità di gestione dell'Anidride Carbonica prodotto, chiarendo quali siano i tempi massimi di stoccaggio previsti, se lo stesso verrà direttamente caricato sui mezzi o iniettato in appositi contenitori, dove sarà stoccato sia l'EoW conforme al Regolamento (UE) n. 231/2012 sia il materiale in attesa di conformità.
- f) Definire in maniera chiara e univoca come sarà identificato ogni singolo lotto di Anidride Carbonica prodotto (in base ad un criterio volumetrico/quantitativo o temporale).
- g) Definire la procedura per lo smaltimento della CO<sub>2</sub> come rifiuto qualora le analisi non rispettino i criteri normativi del Regolamento (UE) n. 231/2012 o vengano superati i tempi massimi di stoccaggio previsti. A tal proposito, si chiede di indicare il codice EER, l'ubicazione in planimetria e le caratteristiche del relativo deposito temporaneo.
- h) Prevedere in procedura la redazione di una **dichiarazione di conformità (DDC)** sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la conformità del lotto di produzione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con le informazioni minime previste dalla tab. 4.1 delle LG n. 41/2022.

Con riferimento alla produzione di **Biometano** a partire dal biogas prodotto dalla fase di digestione anaerobica, si fa presente a riguardo che il D.Lgs. n. n. 119/2021 che recepisce la direttiva sulle energie rinnovabili 2018/2021 (cd."Red II") entrato in vigore il 15/12/2021:

- definisce, all'art. 2 comma 1 – lett. aa), il biometano come *"il combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas"*; ai sensi della successiva lett. bb), il biometano diventa *"avanzato"* se prodotto dalle cd. *"materie prime double counting"* (di cui all'Allegato VIII, parte A, del D.lgs. 199/2021 medesimo), tra cui figurano anche i rifiuti organici;
- stabilisce, all'art. 24 comma 2, che *"...il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006..."*.

Alla luce di quanto sopra, dunque, al biometano prodotto dai rifiuti compete lo status giuridico di *"End of Waste"* se rispetta le caratteristiche previste dall'art. 3 del DM 2 marzo 2018. Conseguentemente si chiede al proponente di:

- presentare una relazione che illustri i criteri dettagliati adottati rispetto alla cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 199/2021, e rispetto ai controlli che il gestore intende eseguire ai fini della verifica del rispetto dei parametri di qualità definiti dal DM 02/03/2018 nonché delle misure di qualità secondo le modalità e frequenze previste dal rapporto tecnico UNI TS 11537:2019 (che sostituisce la Uni/Tr 11537:2016);
- prevedere, in presenza di convogliamento del biometano tramite condotta, la possibilità di captare fisicamente, attraverso idonei sistemi, il biometano fuori specifica e procedere pertanto all'intercettazione immediata dell'immissione.

Si rimette per il prosieguo.

Cordiali saluti

**Il Gdl:**  
*dott. Carlo Rossetti*  
*dott. Ivan Polo*

**Il Dirigente**  
*Dott. Geol. Oronzo simone*